



PROVINCIA DI BRINDISI
Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità
Settore Ambiente

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 63 DEL 19-05-2022

Oggetto: HEPV 22 - Istanza di PAUR per la realizzazione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico della potenza in immissione di circa 2,99 MW e potenza totale dei moduli installati pari a 3.864,84 kWp nel Comune di Torchiarolo (BR). Revoca provvedimento n. 38

IL DIRIGENTE DELL' AREA 4 AMBIENTE E MOBILITA' DELLA PROVINCIA DI
BRINDISI

Premesso che

- con nota prot. n. 35370 del 24/12/2020, la società proponente HEPV 22 srl (Via Alto Adige, 160 Trento hepv22srl@legalmail.it) presentava istanza di PAUR per la realizzazione ed esercizio di un *impianto di produzione di energia da folte solare "Impianto FOR_01" di potenza in immissione pari a 2,990 MW e di potenza installata pari a 3.864,84 kWp, da realizzarsi nel Comune di TORCHIAROLO (BR), con connessione in MT da realizzarsi nel medesimo comune di Torchiarolo (BR) sino alla linea aerea esistente MT denominata EAAP-D530-14925;*
- questo Servizio con nota prot. n. 357 del 07/01/2021, ha dato avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto per la realizzazione di *"un impianto agrovoltaioco della potenza in immissione di circa 2,99 MW e potenza totale dei moduli installati pari a 3.864,84 kWp nel Comune di Torchiarolo (BR)",* ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti in indirizzo di verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza;
- nell'ambito del procedimento in questione, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 2163 del 24/01/2022, la Conferenza di Servizi:
 - o ha ritenuto che gli Enti deputati alla tutela paesaggistica e del territorio, parte integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio argomentato dissenso assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri espressi dagli altri enti;
 - o ha richiamato le disposizioni delle NTA del PPTR nella parte in cui viene stabilito che:
 - ai sensi del comma 4 dell'art. 91 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio;
 - ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.
 - o ha ritenuto che avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Soprintendenza Archeologia Belle Artie e Paesaggio, Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, ARPA), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione
 - o ha deciso di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;
- questo Servizio con nota prot. n. 5092 del 16/02/2022, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, ha comunicato i motivi che ostano all'accoglimento positivo dell'istanza in questione e assegnato il termine di dieci giorni dal

ricevimento della comunicazione, a ché il proponente potesse presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

- il proponente con nota in atti al prot. n. 6254 del 24/02/2022 ha presentato le proprie osservazioni in riscontro alla suddetta nota;
- questo Servizio, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi ha adottato il provvedimento Dirigenziale n. 38 del 16/03/2022 con il quale veniva denegato il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione;
- con nota prot. n. 4114 del 05/05/2022 il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia ha comunicato che intende procedere in autotutela, ai sensi dell'art.21-nonies L.241/1990, all'annullamento della nota prot. n. AOO_145/317 del 13.01.2022 in ragione di un'errata individuazione della localizzazione dell'area d'intervento.

Preso atto che l'impianto in questione ricade nell'ambito *Tavoliere Salentino* del PPTR e non nell'ambito Campagna Brindisina del medesimo PPTR.

Considerato che:

- è necessario provvedere al riesame della proposta progettuale in questione al fine di tener conto della circostanza che la stessa ricade nel *Tavoliere Salentino*;
- sussistono i presupposti per l'annullamento in autotutela del provvedimento in questione ancorché il proponente non abbia rappresentato alcuna osservazione nell'ambito della Conferenza di Servizi né a seguito della comunicazione, di cui alla nota prot. n. 5092 del 16/02/2022, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", dei motivi ostativi all'accoglimento positivo dell'istanza in questione.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

Visti

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la "Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08";
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i. recante "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 98 del 31/12/2020 con il quale sono state affidate, al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4 - Settore Ambiente ed Ecologia.

REVOCA

il provvedimento di diniego del PAUR n. 38 del 16/03/2022 relativo all'istanza per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrovoltaiico della potenza in immissione di circa 2,99 MW e potenza totale dei moduli installati pari a 3.864,84 kWp nel Comune di Torchiarolo (BR presentato dalla società HEPV 22 srl.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato al proponente e agli Enti interessati

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. D'Urso Oscar Fernando

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Brindisi, 19/05/2022

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Brindisi 19/05/2022